



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

ORDINANZA n° 2/2018

ORDINANZA DIVIETO COMBUSTIONE ALL'APERTO DI MATERIALE VEGETALE

IL SINDACO

Preso atto della D.G.R. 42-5805 del 20.10.17 della Regione Piemonte

Preso atto della Determinazione n° 463 del 31.10.17 del Responsabile della Direzione ambiente, governo e tutela del territorio – settore emissioni e rischi ambientali

Visto l'art. 182 comma 6° del D.L.vo n° 152/2006

Visto l'art. 50 del D.Lvo 267 del 18.08.00 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale

Ordina

In attuazione del “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n° 42-5805 del 20.10.17, a partire dal 30 Ottobre di ogni anno sino al successivo 31 Marzo di ogni anno, il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6bis del D.Lvo 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Per tale provvedimento non è ammessa alcuna deroga tranne per i seguenti motivi:

1. In presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicate dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnici Scientifici della Regione Piemonte;
2. In presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie

Avverte

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 7bis del D.Lvo 267/2000

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 gg. dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 gg. mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Genola, 20.03.2018



IL SINDACO
Biondi Stefano